

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 21/04/2026

FATTO

Il cliente, con ricorso del 19 dicembre 2025 espone quanto segue:

- il presente ricorso non costituisce una mera riproposizione delle doglianze già dedotte con il procedimento previamente definito, dal momento che si fonda su elementi oggettivi nuovi, non valutati nella precedente decisione, ed imputabili alla sfera di responsabilità dell'intermediario;
- in particolare, la domanda di risarcimento si fonda adesso su: i) il numero complessivo delle operazioni di bonifico (n. 44); ii) la progressione temporale estremamente ravvicinata delle stesse; iii) la conoscenza effettiva della banca, già al 20 novembre 2024, dell'anomalia dei flussi;
- il ricorso mira a sottoporre al vaglio del Collegio la condotta omissiva della banca in presenza di flussi finanziari sproporzionati rispetto al profilo patrimoniale del cliente, di ripetuti bonifici esteri in un arco temporale ristretto, e di alert interno già formalmente rilevato dalla banca prima che si concludesse l'intero schema fraudolento;
- in particolare, nel precedente ricorso, sono stati considerati unicamente i bonifici effettivamente addebitati e non anche quelli rifiutati dagli intermediari riceventi e riaccreditati;

- quando la banca ha formalmente rilevato l'anomalia con la comunicazione del 20 novembre 2024, la gran parte delle operazioni complessive (40 su 44) era già stata eseguita, senza che la stessa abbia conseguentemente adottato misure idonee a contenere o interrompere l'operatività con conseguente aggravamento del danno;
- il ricorrente non ha presentato un nuovo reclamo all'intermediario, ritenendo che i fatti oggetto del precedente reclamo fossero già noti alla banca;
- il presente ricorso si fonda su una diversa e più completa rappresentazione di dati già nella disponibilità dell'intermediario;
- l'eventuale riproposizione del reclamo avrebbe avuto contenuto meramente "reiterativo", in assenza di nuovi elementi conoscitivi per l'intermediario;
- ha nel frattempo conferito procura speciale per partecipare a un'eventuale procedura di mediazione, che allo stato non è stata ancora avviata.

Chiede, pertanto, di accertare la condotta omissiva dell'intermediario nella gestione del conto corrente in presenza di attività anomala; di valutare il nesso causale tra tale condotta e l'aggravamento del danno subito e di riconoscere una responsabilità anche parziale dell'intermediario, con conseguente ristoro delle somme indebitamente sottratte anche mediante criteri equitativi.

L'intermediario, con le proprie controdeduzioni rappresenta quanto segue:

- il ricorso è inammissibile per violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto i due ricorsi hanno le stesse parti, lo stesso *petitum* e la stessa *causa petendi*;
- controparte ha tentato di aggirare il divieto di duplicazione dei giudizi sostenendo l'esistenza di presunti "nuovi elementi", che in realtà non risultano sopravvenuti rispetto al precedente ricorso e rappresentano solo una diversa narrazione di circostanze già integralmente nella disponibilità del ricorrente, e che non modificano il quadro fattuale e giuridico già oggetto della precedente decisione;
- secondo l'orientamento costante dei Collegi ABF, il ricorso è inammissibile quando si risolve in una mera reiterazione di contestazioni già decise, anche se accompagnato da ulteriori allegazioni che non mutano il quadro fattuale e giuridico già oggetto del precedente giudizio;
- con il presente ricorso, il cliente ha riproposto esattamente le medesime questioni già respinte dal Collegio, per i profili già valutati esaustivamente con la decisione n. 6505/25 (presunta operatività anomala, obblighi di monitoraggio preventivo, frequenza ravvicinata di bonifici esteri, dinamica della frode e responsabilità della banca);
- il ricorrente ha dichiarato di aver conferito "procura speciale per partecipare a un'eventuale procedura di mediazione, attualmente non ancora iniziata", così confermando la volontà di coltivare la medesima pretesa risarcitoria su più fronti, prospettando una duplicazione dei rimedi sulla stessa vicenda;
- nel caso in cui il Collegio dovesse rilevare i presunti "nuovi elementi" indicati dal cliente, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per mancanza di un reclamo preventivo, laddove a quel punto a nulla rileverebbe il fatto che parte ricorrente ritenga che "*i fatti fossero già noti alla Banca*", essendo obbligato a sottoporre preventivamente le nuove doglianze all'intermediario.

- dall'altro lato, affermare che il reclamo sarebbe stato “*meramente reiterativo*” equivale a riconoscere che non vi era alcun fatto nuovo, e conferma la piena sovrapposizione tra il presente ricorso e quello già deciso, con conseguente inammissibilità per violazione del principio del *ne bis in idem*.

Nel merito l'intermediario afferma che:

- il presunto fatto nuovo – in realtà già pienamente nella disponibilità del cliente all'epoca dell'introduzione del primo ricorso – consisterebbe nella circostanza che le operazioni disconosciute originariamente si collocherebbero nel medesimo contesto fraudolento, caratterizzato da 44 operazioni complessive;
- in realtà, di queste 44 operazioni, è necessario far rilevare che non si tratta di bonifici eseguiti dal cliente ma della somma eterogenea di: 1) n. 28 operazioni effettivamente eseguite, comprensive dei 15 bonifici già oggetto del precedente ricorso ABF e già sottoposti a *recall* da parte della Banca; 2) n. 13 operazioni di accredito, ovvero bonifici in ingresso provenienti perlopiù da controparti estere, non riconducibili ad alcuna operazione in uscita e che non presentano apparentemente alcun formale collegamento con i bonifici disposti dal cliente; 3) n. 3 operazioni annullate, che non sono state eseguite, perché revocate direttamente dal cliente tramite PIN dispositivo prima dell'invio ai sistemi interbancari;
- è evidente, dunque, che non vi sia alcun fatto nuovo, in quanto l'operatività effettiva è identica a quella già esaminata nel primo ricorso e i soli bonifici realmente rilevanti ai fini del danno lamentato (i 15 eseguiti) sono gli stessi già valutati dal Collegio nella decisione n. 6505 del 02/07/2025;
- contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, le operazioni dal medesimo annullate e i bonifici in ingresso non possono costituire alcun ulteriore indice oggettivo di anomalia operativa;
- le affermazioni relative alla presunta piena conoscenza del carattere anomalo dell'operatività bancaria contestata, a partire da novembre 2024, risultano del tutto infondate dal momento che la richiesta di chiarimenti del 20.11.24 non è in alcun modo connessa alla rilevazione di un'operatività anomala né a un *alert* antifrode, ma scaturisce esclusivamente dall'istruttoria sulla domanda di prestito personale di € 50.000,00 presentata dal cliente proprio in quei giorni;
- non può essere sollevato alcun rilievo circa la presunta condotta omissiva della banca, dal momento che non esiste un obbligo di monitoraggio preventivo, né la banca avrebbe potuto sospendere o limitare l'operatività del conto dinanzi a operazioni personalmente disposte dal cliente, mediante doppio fattore di autenticazione;
- come ammesso dallo stesso cliente, nell'ambito del precedente procedimento, i fondi sono stati trasferiti verso un altro intermediario, e solo successivamente convertiti in criptovalute e trasferire verso una piattaforma rivelatasi fraudolenta;
- non vi è alcuna condotta omissiva imputabile alla banca, non sussiste alcun nesso causale tra l'attività della banca e il danno lamentato, così come non ricorrono i presupposti per una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Pertanto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche il cliente, quanto alla sollevata eccezione preliminare per violazione del principio del *ne bis in idem* e alla dedotta assenza di nuovo reclamo preventivo, osserva che con il presente ricorso si sottopone al Collegio una diversa e più ampia valutazione della condotta dell'intermediario alla luce della complessiva sequenza delle 44 operazioni eseguite tra il 17/10/2024 e il 01/12/2024, anomale per importi e per frequenza temporale ravvicinata; viene dedotto, quindi, un nuovo e separato profilo di responsabilità omissiva fondato su elementi oggettivi non specificamente scrutinati nella precedente decisione.

Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con ricorso.

L'intermediario, con le controrepliche, evidenzia che le repliche del ricorrente costituiscono una mera reiterazione delle medesime doglianze avanzate con ricorso, rispetto alle quali risulta sufficiente il richiamo alle argomentazioni difensive già spese in sede di controdeduzioni. Parte resistente insiste, dunque, per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio trae origine dal disconoscimento di alcune operazioni, già oggetto di precedente procedimento dinanzi a questo Arbitro, rispetto alle quali viene nella specie in contestazione la condotta omissiva dell'intermediario, che non avrebbe valutato l'operatività anomala, determinando un danno del quale si chiede il ristoro in via equitativa.

In via preliminare devono esaminarsi le eccezioni sollevate dall'intermediario in relazione: alla violazione del principio del *ne bis in idem*; al difetto di preventivo valido reclamo.

Riguardo alla prima eccezione si rileva che il ricorrente aveva già proposto ricorso al fine di ottenere la condanna al risarcimento delle n. 15 operazioni di bonifico – pacificamente disposte personalmente dal cliente - addebitate definitivamente sul conto corrente radicato presso l'intermediario convenuto, nel periodo intercorso tra il 17/10/24 e il 29/11/24, per totali € 172.500,00, oltre al risarcimento ulteriore di danni patrimoniali e soggettivi dal medesimo quantificati in via equitativa in € 20.000,00 e alla rifusione delle spese legali.

Il *thema decidendum* introdotto con i due ricorsi appare sovrapponibile.

Invero, dalla lettura degli atti difensivi a suo tempo depositati dal ricorrente e dall'*iter* decisionale svolto in quella sede dal Collegio, può ricavarsi che l'esame delle n. 15 operazioni addebitate (rispetto alle 44 in questa sede complessivamente rimesse all'attenzione del Collegio) era stato svolto integralmente, ivi compreso il profilo della presunta omissione della banca nell'intercettare il carattere anomalo dell'operatività disconosciuta, tenuto conto delle allegazioni attoree circa *“la concentrazione temporale, l'importo sproporzionato rispetto al proprio profilo economico, la frammentazione degli importi, la presenza di beneficiari esteri non precedentemente censiti e la totale discontinuità con la precedente operatività del conto”*.

Con il presente ricorso, pur riconoscendo di aver disposto personalmente i bonifici addebitati e di aver subito una perdita patrimoniale complessiva di € 172.500,00 (il medesimo importo chiesto a rimborso nel precedente giudizio), il cliente sostiene di aver introdotto un *thema decidendum* diverso rispetto a quello del precedente ricorso, in quanto sottoporrebbe al Collegio una diversa e più ampia valutazione della condotta dell'intermediario alla luce della

complessiva sequenza delle n. 44 operazioni eseguite tra il 17/10/2024 e il 01/12/2024, anomale per importi e per frequenza temporale ravvicinata.

Parte ricorrente sostiene, dunque, di dedurre un nuovo e separato profilo di responsabilità omissiva fondato su elementi oggettivi non specificamente scrutinati nella precedente decisione, in quanto non si sarebbero analizzati:

- i bonifici ricevuti in accredito dai medesimi *exchange* esteri verso i quali aveva disposto i n.15 pagamenti già chiesti a rimborso;
- la circostanza che tra il 23/10/2024 e il 29/10/2024 venivano disposti bonifici verso *exchange* esteri per importi progressivamente crescenti (da € 11.500,00 fino a € 40.000,00);
- la circostanza che alla data dell'1/11/2024 risultavano eseguite operazioni per un importo complessivo pari all'intero patrimonio disponibile del ricorrente (circa € 150.000,00);
- la conoscenza effettiva della banca, già al 20 novembre 2024, dell'anomalia dei flussi di pagamento, in entrata e in uscita, come in ipotesi desumibile dalla comunicazione allo stesso inviata in quella data ed allegata al ricorso.

Ebbene, è opportuno rammentare che, se è vero che la decisione dell'Arbitro non ha autorità di cosa giudicata, è pur vero che al procedimento davanti all'ABF si applicano i medesimi principi che regolano i giudizi davanti all'A.G.

In particolare, in forza del principio del dedotto e del deducibile, l'efficacia della decisione arbitrale si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, come nel caso di specie, ma non hanno dedotto, sempre che le ragioni non dedotte si presentino come un antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia.

Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), infatti, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico– giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano cioè in modo indissolubile alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto (giudicato implicito).

È, infatti, noto che l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (cfr. da ultimo, Cassazione Civile, sez. III, 26.2.2019, n. 5486).

Il nuovo ricorso, dunque, fondandosi su questioni che avrebbero potuto essere portate all'attenzione del Collegio già con il primo ricorso e che, in ogni caso, riguardano aspetti già scrutinati nell'esaminare la precedente domanda, viola il principio del *ne bis in idem* e, di conseguenza, si appalesa inammissibile.

Peraltro, ai fini di una possibile definizione in rito del presente procedimento, parrebbe assumere carattere dirimente l'ulteriore circostanza per cui, ove pure si considerasse del tutto autonomo l'attuale *thema decidendum*, il ricorso sarebbe del pari inammissibile per difetto di preventivo reclamo.

Lo stesso cliente ha, infatti, pacificamente ammesso di non aver presentato un nuovo atto di preventivo reclamo nei confronti dell'intermediario, ritenendo che "*i fatti oggetto del precedente reclamo fossero già noti alla banca*" e che un nuovo reclamo avrebbe avuto mero carattere reiterativo. La circostanza, invero, prova una volta di più la violazione del *ne bis in idem*, ma, a volerla trascurare, resta l'assenza del preventivo reclamo.

Come noto il reclamo costituisce condizione di procedibilità del ricorso e la giurisprudenza dell'ABF è consolidata nel ritenere inammissibile il ricorso proposto in assenza di preventivo reclamo nei confronti dell'intermediario convenuto.

Il ricorso, dunque, è in ogni caso inammissibile per difetto di preventivo reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile

IL PRESIDENTE